

Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2018, n. 15-6902

**L 241/1990, art. 15. Accordo tra amministrazioni. Accordo tra Regione Piemonte e Università di Torino per l'attuazione del progetto di Azione positiva: "Salute di genere" prevista dal Programma di attività 2018 della C.R.P.O. del Piemonte. Spese regionali di euro 1.138,22 a carico del cap. 116930 del bilancio regionale 2018, MS15, PR03.**

A relazione dell'Assessore Cerutti:

Vista la legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 e s.m. e i.: "Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità fra Uomo e Donna";

preso atto che l'art. 2 della predetta legge prevede le funzioni della Commissione predetta;

preso atto, altresì, che il predetto art 2, comma 1, lett. n) prevede, tra le funzioni della Commissione, il favorire l'attuazione di azioni positive, anche con carattere di sperimentazione, definite con specifici programmi di intervento da organismi ed enti pubblici e privati;

preso atto che l'art. 6 della predetta legge prevede l'emanazione da parte della Commissione di un regolamento volto al proprio funzionamento;

visto il predetto Regolamento approvato dalla Commissione nella seduta del 28/02/2016 con deliberazione n. 1/16, che prevede all'art. 13 l'approvazione del programma di attività della Commissione stessa;

preso atto che l'art. 9 della predetta legge prevede che la Regione fornisca le strutture e i mezzi idonei al funzionamento della Commissione stessa;

vista la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34: Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro;

preso atto che l'art. 50 della citata legge prevede, ai sensi dell'art. 42 del citato decreto legislativo 198/2006, al primo comma, che la Regione promuova azioni positive per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna, previsti dall'art. 93 dello Statuto, anche avvalendosi della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della Consigliera di parità regionale del Piemonte;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7 – 6810 del 04/05/2018 di presa d'atto del programma di attività della Commissione regionale pari opportunità per l'anno 2018.

Preso atto che:

- nel programma di attività della Commissione per l'anno 2018, approvato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento della Commissione nella seduta del 6 marzo 2018 è rubricata al punto 2. l'Azione positiva: "*Salute di genere*" nella quale è individuato il Progetto 2.2.: "*Salute e sport*";

- la predetta Commissione ha promosso, in collaborazione con l'Associazione per la prevenzione dell'anoressia di Torino, nell'ambito dell'Azione positiva sopra indicata, un convegno/seminario, con il patrocinio dell'Università di Torino, dell'Ufficio scolastico regionale, dell'Ordine dei medici, dell'Ordine dei farmacisti, del comitato regionale del Coni, denominato: "*La carenza energetica negli sports: conseguenze per ossa, cuore, performance*" e che tale

convegno si è svolto il giorno 11 maggio 2018, presso l'aula magna A.M. Dogliotti della Città della salute e della scienza di Torino;

- il predetto convegno/seminario, d'intesa tra la Commissione regionale pari opportunità e l'Ordine dei medici di Torino, è acquisito tra le attività volte alla educazione continua in medicina (ECM), rientrante nella tipologia "residenziale", prodotta da un idoneo "provider" ;

- l'Università degli studi di Torino, ente patrocinatore dell'iniziativa, è "provider" per le attività volte alla educazione continua in medicina (ECM) con il codice ID 173 – Ministero della salute 173-225461;

vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" la quale stabilisce espressamente all'art. 15 che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

considerato l'interesse comune e rilevante della Regione Piemonte e dell'Università di Torino di offrire servizi di orientamento e formazione al pubblico ed agli operatori, nei campi della salute e della salute di genere;

ritenuto di provvedere alla stipula di un accordo tra amministrazioni, di cui all'art. 15 della L. 241/1990, con l'Università di Torino volto a garantire i servizi necessari per rendere fruibile l'attività ECM predetta, così come indicato nello schema allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrale e sostanziale;

visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.";

vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.";

visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

vista la Legge 266/2002 "Documento Unico di regolarità contributiva" e s.m.i.";

vista la Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

vista la Legge 217/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza";

visto il D.Lgs n. 118/2011: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

vista la D.G.R. n. 1 - 4209 del 21/11/2016 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2016-2018";

vista la legge regionale 5 aprile 2018 n. 4: "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";

vista la DGR 26 - 6722 del 6/04/2018: Legge regionale 5 aprile 2018 n. 4: “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’art. 10, comma 2 del Dlgs 118/2011 e s.m.e i.”;

vista la D.G.R. n. 12 - 5546 del 29/8/2017: “Linee guida in attuazione della DGR n. 1 - 4046 del 17/10/2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla DGR 1 - 4046 del 17/10/2016 di approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni e di parziale revoca della DGR 8-29910 del 13/04/2000;

la Giunta regionale, ai sensi di legge, all’unanimità,

*delibera*

-di approvare ai sensi dell’art. 15, L. 241/1990 lo schema di accordo tra amministrazioni, ex. art. 15, L. 241/1990 di cui all’allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, volto alla collaborazione tra Regione Piemonte e Università degli studi di Torino finalizzata a garantire le attività di educazione continua in medicina (ECM);

-di destinare la somma di euro 1.138,22, a carico del cap. 116930 del bilancio finanziario regionale 2018, Missione 15, Programma 03, a favore dell’Università di Torino, sede legale via Giuseppe Verdi, 8 – 10124 Torino, CF 80088230018, P/IVA 02099550010, a copertura delle spese per l’effettuazione dei servizi connessi alla gestione delle attività di educazione continua in medicina (ECM) previsti dall’accordo oggetto del presente provvedimento, dietro presentazione di relazione sull’attività svolta, comprensiva di una nota recante la rendicontazione delle relative spese riguardante l’esecuzione degli obblighi previsti dall’accordo stesso;

-di dare mandato alla competente Direzione regionale di adottare gli atti esecutivi del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010; nonché ai sensi dell’art. 23 D del d.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato

**ACCORDO TRA**

**REGIONE PIEMONTE**

**E**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO**

L'Università degli Studi di Torino con sede legale in Torino, Via Verdi 8, CAP 10124, C.F. 80088230018 e P. IVA 02099550010, inserita nell'Albo dei Provider Standard ECM accreditati con ID 173 in data 20 febbraio 2014 (di seguito "Provider"), rappresentata dal Prof. Ezio GHIGO, nato a (omissis), autorizzato alla stipula del presente accordo, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2016 n.11/2016/VI/12 e del D.R. n.48 del 10/01/2017 e domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede legale dell'Università di Torino.

e

la Regione Piemonte con sede legale a Torino in piazza Castello 165 – 10122, codice fiscale 800876716 Partita IVA 02843860012 d'ora in poi denominata "Regione", rappresentata dal Direttore della Direzione coesione sociale, Dr. Gianfranco Bordone, nato a (omissis), domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Direzione regionale in via Magenta 12 – 10128 Torino.

**premesse che:**

a) l'Università di Torino, Provider ID 173 è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ad accreditare attività formative riconosciute idonee per l'ECM, coordinandoli, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;

b) il Provider, ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un evento ECM, in accordo con la Regione Piemonte e nell'ambito del programma di attività della Commissione regionale pari opportunità, finalizzato all'aggiornamento professionale, dal titolo 'La carenza energetica negli sport: conseguenze per ossa, cuore, "performance" e altro', che si terrà a Torino, nel giorno 11 maggio 2018, meglio descritto nel successivo art. 2 nel pieno rispetto di:

1. Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 riguardante "la formazione continua nel settore Salute" unitamente a "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM" che contiene anche le linee guida per i Manuali di accreditamento del provider, crediti formativi 2017/2019.

2. Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 riguardante l'albo nazionale dei provider, Ordini collegi e Associazioni Professionali, Federazioni, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti (di seguito per brevità "Linee Guida") e la Determinazione della CNFC in materia di violazioni dell' 8 ottobre 2010;

3. Regolamento dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e per l'accREDITAMENTO, approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13.01.2010 (di seguito per brevità "Regolamento"), e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito "Normativa ECM");

4. Regolamento per la disciplina dei corsi di perfezionamento e dei corsi di formazione e aggiornamento professionale, emanato con D.R. 1841 dell'8/06/2016, (art.1 comma 1: "[...] l'Università promuove, anche il collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, corsi di perfezionamento e di aggiornamento [...]")

le parti stipulano e convengono quanto segue:

#### Art. 1

#### OGGETTO

L'Università di Torino e la Regione Piemonte come Partner concordano sull'opportunità di instaurare una collaborazione allo scopo di progettare ed erogare l'attività formativa dal titolo "La carenza energetica negli sport: conseguenze per ossa, cuore, "performance" e altro" da tenersi a Torino, presso l'Aula Magna Dogliotti, della A.O.U. Città della Salute e della Scienza, in Corso Bramante 88 il giorno 11 maggio 2018, che avrà luogo nel quadro delle disposizioni vigenti in materia di Educazione Continua in Medicina;

#### Art. 2

#### CONTENUTO SCIENTIFICO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

L'attività formativa avrà quale oggetto l'accrescimento delle nozioni in materia di alterazioni di rilievo clinico dovute allo squilibrio tra l'apporto nutrizionale, carente in senso assoluto o relativo, e un importante impegno psico-fisico, riguardante soprattutto le ragazze. Queste infatti più che i ragazzi possono subire una riduzione delle prestazioni sportive ovvero possono subire conseguenze a livello cardiovascolare e a livello osseo. La formazione riguarderà pertanto i temi relativi alla sottanutrizione ed alla carenza energetica che, in particolare nelle ragazze, determinano una perdita di tessuto osseo, che non solo può porre le premesse per l'osteoporosi postmenopausale ma anche provocarla, con aumento del rischio di fratture.

#### Art. 3

#### OBBLIGHI DEL PROVIDER

Il Provider si impegna a:

- inserire l'evento nel suo piano formativo ECM
- curarne tutti gli aspetti formali necessari alla corretta esecuzione delle procedure previste dalla vigente normativa ECM.

#### Art. 3

#### OBBLIGHI DELLA REGIONE PIEMONTE

La Regione Piemonte si impegna a:

- collaborare all'organizzazione dell'attività formativa di cui all'oggetto, in particolare favorendo i contatti tra la Commissione regionale pari opportunità con gli Assessorati regionali allo Sport e alle Pari Opportunità in collaborazione con l'Associazione PR.A.T.O. (Prevenzione Anoressia Torino);
- registrare, in collaborazione con la Commissione regionale pari opportunità, le adesioni di parte dei partecipanti che non richiedono i crediti ECM;
- curare eventuali altri aspetti organizzativi della giornata, non collegati agli adempimenti finalizzati alla regolare concessione dei crediti formativi ECM.

#### Art. 4

### PARTE ECONOMICA

La Regione Piemonte trasferirà all'Università di Torino la somma di euro di € 1.138,22 a copertura delle spese connesse alla gestione dell'attività ECM di cui all'art. 2.

#### Art. 5

### DURATA

Il presente accordo esplica i propri effetti dal momento della sua sottoscrizione fino alla definitiva conclusione dell'attività di cui all'art.1 e comunque non oltre il 30.11.2018.

#### Art. 6

### RESPONSABILITA'

La stipula del presente accordo è tassativamente limitata alla realizzazione dell'attività di cui all'art. 1 ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra i sottoscrittori, in modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

#### Art. 7

### CONFIDENZIALITA' E RISERVATEZZA

7.1 I sottoscrittori dichiarano e garantiscono che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'attività di cui all'art. 1 e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell'attività stessa (di seguito "Dati Personali") saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal *D.Lgs. n. 196/2003* e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "Codice della Privacy").

7.2 In tale contesto, le parti prendono atto che ciascuno, per quanto attiene gli ambiti di propria competenza e fatte salve le obbligazioni di seguito assunte, avrà piena autonomia decisionale e responsabilità in relazione a finalità, modalità, strumenti del trattamento, formazione del personale e dei collaboratori, adempimento degli obblighi verso gli interessati, misure di sicurezza applicate. Pertanto le parti agiscono quali Titolari Autonomi del trattamento dei dati.

7.3 In relazione ai dati personali trattati, il Provider sarà tenuto a:

- (i) elaborare tali dati per il solo svolgimento del Contratto e delle attività/servizi ad esso funzionali;
- (ii) adottare misure tecniche ed organizzative per la sicurezza atte ad evitare che i dati personali possano essere violati
- (iii) assicurare che ogni trattamento di dati personali avvenga previa somministrazione agli interessati di idonea informativa, che illustri tutti gli ambiti del trattamento previsti dall'attività contrattuale e conseguente ottenimento del necessario specifico e libero consenso da parte degli interessati;

7.4 Le Parti riconoscono che il rispetto della normativa sulla privacy applicabile, compresi i profili di sicurezza e confidenzialità dei dati personali, è condizione essenziale per l'esecuzione dell'accordo;

7.5 La cessazione a qualsiasi titolo dovuta del presente accordo non incide sull'obbligo di riservatezza e sul rispetto delle normative in tema di privacy;

7.6 Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy, titolare del trattamento dei dati personali è il Provider, nella persona del suo legale rappresentante. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali;

7.7 Le parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto del Regolamento e della Normativa ECM.

Art. 8

RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alle norme vigenti.

Torino, li \_\_\_\_\_

UNIVERSITA' DI TORINO  
Il Coordinatore del Comitato Tecnico  
Scientifico ECM  
**Prof. Ezio Ghigo**

REGIONE PIEMONTE  
Il Direttore della Direzione  
Coesione Sociale  
**Dott. Gianfranco Bordone**

*(firmato digitalmente)*